



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

DELIBERAZIONE n. 15 del 31/03/2014

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Seconda Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ACQUISIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' GARDA UNO S.P.A.

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO	X		OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO	X		PAZZINI MARA	X	
CAVALLINI CRISTINA	X		SOLIMEO GIOVANNA	X	
COLUCCI GLORIA	X		UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA	X		VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO	X	
GOTTANI ROBERTO	X				

Presenti 17

Assenti 0

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 1 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Garda Uno S.p.A. è una società le cui origini risalgono al 1974, anno in cui il Prefetto di Brescia ha approvato la fondazione del "Consorzio Garda Uno", con l'obiettivo del risanamento delle acque del Garda e la loro difesa, da svolgere anche attraverso la protezione dell'ambiente.

Nel 1994, in fase di trasformazione del Consorzio in Azienda Speciale Consortile, gli Enti Locali soci hanno univocamente e unanimemente ribadito che le attività dell'Azienda sono finalizzate alla gestione di servizi che risultino di interesse diretto od indiretto delle comunità amministrative e, in particolare, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani inteso come igiene urbana.

Condizione fondamentale di Garda Uno è considerare l'azienda come entità che agisce nel pubblico interesse, escluso ogni intento di lucro, al fine di:

- attuare la gestione coordinata ed unitaria dei servizi prestati;
- superare le condizioni di disuguaglianza nella fruizione dei servizi riservati alla sua competenza;
- agevolare, mediante standard di qualità e diffusione dei servizi, interventi di riequilibrio e di tutela ambientale, in un quadro di pianificazione economica e territoriale;
- conseguire maggiori autonomie di gestione, efficienza e produttività, nonché equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità di investimento.

Nel tempo, l'evoluzione normativa ha portato ad un profondo aggiornamento dello Statuto della Società: la stretta caratteristica di territorialità nella prestazione dei Servizi, la sola partecipazione degli Enti Locali alla compagine societaria e, soprattutto, un controllo da parte dei soci che già era presente, nella sostanza, ma ora viene meglio formalizzato attraverso la definizione del c.d. "controllo analogo"; tutto questo fa emergere in modo sostanziale che Garda Uno è oggi, come lo era un tempo il Consorzio e l'Azienda speciale, una società "in house providing" ovvero, meglio, una società dedicata all'autoproduzione dei servizi da parte degli Enti Locali;

Dato atto che la Società Garda Uno, con nota prot.4907 del 21.03.2014, ha comunicato la disponibilità alla cessione, a favore del Comune di Manerbio, di proprie Azioni societarie;

Atteso che il Comune di Manerbio manifesta, con la presente delibera, l'intenzione di acquisire, nel rispetto della normativa, una partecipazione in Garda Uno Spa (0,1% del capitale, rappresentata da n. 10.000 azioni dal valore unitario di 1 Euro);

Richiamato, ai fini della possibilità di acquisire partecipazioni societarie, l'art.3, comma 27 della legge 24/12/2007 n.244, il quale dispone:

"27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente [o indirettamente] partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di-centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.";

Attesa pertanto, ai sensi della succitata norma, la possibilità di partecipazione a società, sia per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed, in ogni caso, quando producono servizi di interesse generale, anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale 23/07/2012 n.199, che ha espunto dall'ordinamento l'art.4 del D.L. 138/2011;

Considerato che la società Garda Uno S.p.a., come indicato nell'art. 4 dello statuto, fornisce agli

enti aderenti vari servizi pubblici di interesse generale, tra i quali la gestione del "Servizio Idrico Integrato" nel sistema degli ambiti territoriali ottimali individuati e la gestione del ciclo dei rifiuti e dell'igiene urbana;

Preso atto che la partecipazione del Comune di Manerbio, quale socio di Garda Uno spa, è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a- Diminuzione dei costi dei servizi a carico degli utenti, con particolare riferimento alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- b- Graduale diminuzione dei costi a carico del bilancio comunale delle società partecipate del comune, BBS srl e ACM srl entrambe in liquidazione, con trasferimento a Garda Uno di parte del personale a garanzia della tutela occupazionale;

Visti i contenuti del documento programmatico relativo alle linee di indirizzo dell'Azienda, aggiornato e deliberato nell'assemblea ordinaria dei soci di Garda Uno SpA del 24 gennaio 2014 (allegato 1) che viene fatto proprio dal Comune di Manerbio infra la presente Deliberazione;

Visto lo Statuto della Società e ritenuto lo stesso in linea con le finalità di pubblico interesse della nostra Comunità (allegato 2);

Ritenuta la propria competenza a deliberare in relazione all'art. 42, lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3, comma 28 della L. 244/2007 e s.m.i. ;

Sentiti gli interventi dei presenti, come riassunti nel documento allegato alla presente. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

Preso Atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Preso Atto del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Presenti in aula tutti i 17 componenti del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Casaro, Zucchi), astenuti n. 3 (Boninsegna, Cavallini, Gottani), espressi in forma di legge;

Tutto ciò premesso;

D E L I B E R A

- 1) **Di autorizzare**, ai sensi del comma 28 dell'art.3 della Legge 24/12/2007, n. 244 e per le motivazioni ed i presupposti espressi in premessa, che si intendono interamente approvati, l'assunzione di partecipazione nella Società Garda Uno Spa, con sede in Padenghe del Garda in Via Barbieri;
- 2) **Di quantificare** la quota di partecipazione del Comune in € 10.000,00, pari allo 0,1% del capitale sociale;

- 3) Di dare atto che l'adesione a Garda Uno Spa è compatibile con quanto stabilito dalla legge 24/12/2007 n. 244, all'articolo 3 comma 27, in quanto esiste uno stretto legame tra l'attività svolta dalla società Garda Uno Spa, individuata nell'oggetto sociale, così come indicato all'articolo 4) del relativo statuto e la "mission" istituzionale del Comune;
- 4) Di prendere atto dello statuto della società Garda Uno, nella forma allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ritenendo lo stesso in linea con le finalità di pubblico interesse della nostra Comunità (allegato 2);
- 5) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria a far fronte alla spesa di Euro 10.000,00;
- 6) Di fare proprie le strategie e le determinazioni di cui al documento programmatico relativo alle linee di indirizzo della Società Garda Uno SpA (allegato 1);
- 7) Di incaricare i competenti Responsabili di Area a dar corso ai provvedimenti conseguenti e rivenienti dall'adozione della presente deliberazione;
- 8) Di dichiarare, con separata votazione, che sortisce il seguente esito: voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Casaro, Zucchi), astenuti n. 3 (Boninsegna, Cavallini, Gottani) , espressi in forma di legge, la immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ACQUISIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' GARDA UNO S.P.A.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 26/03/2014



Il responsabile di Area
Dott. Salvatore Fantino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Salvatore Fantino", written over the printed name.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 26/03/2014



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rossano Marchiori", written over the printed name.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 07 MAG. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino




COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegati delibera C.C. n. 15 del 31/03/2014

- Allegato 1 - Linee di indirizzo politico programmatico Garda Uno S.p.A.
- Allegato 2 - Statuto Garda Uno S.p.A.
- Dibattito Consiliare

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Tarantino





GARDA UNO SPA

Via Italo Barbieri, 20
25080 PADENGHE (BS)
Tel. 030/9995401
Fax 030/9995420
Cod. Fisc. 87007530170 - P. IVA 00726790983

LINEE DI INDIRIZZO POLITICO – PROGRAMMATICO

BOZZA AGGIORNATA AL 17/01/2014
(Assemblea Ordinaria dei Soci – 24 gennaio 2014)

NB.

LE PARTI EVIDENZIATE IN GIALLO
SONO MODIFICHE CONSEGUENTI A
NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

INDICE

Ipotesi di Gruppo societario, la Governance, i possibili scenari del Ciclo Idrico

1. Introduzione	1
2. Una possibile evoluzione	1
3. Gli scenari possibili: quale futuro per il Ciclo Idrico? Due possibili ipotesi.....	3
4. Politiche del Personale	7

Infrastrutture del Ciclo Idrico

5. Premesse.....	9
6. Opere Acquedottistiche.....	9
6.1 Acquedotto della Valtenesi	9
6.2 Acquedotto Bresciano del Garda	10
6.3 Acquedotto della Pianura Orientale Bresciana	10
7. Opere di Collettamento e Depurazione.....	10
7.1 Collettore fognario intercomunale del Garda e Depuratore intercomunale di Visano	10
7.2 Collettore intercomunale della Bassa Bresciana.....	11
7.3 Collettori e depuratore intercomunale di Quinzano d'Oglio.....	11

Allegati :

Verifica giuridico amministrativa iter Aato Brescia

- A)** Analisi legislativa situazione affidamenti e competenze enti regolatori
- B)** Analisi compendio delibere Aato dal 2003 ad oggi
- C)** Canone Aato

Ipotesi aggiuntiva area gardesana - bassa bresciana orientale

- D)** Tracciato nuovo collettore da Garda bresciano a Visano
- E)** Gestioni del ciclo idrico integrato al 30/08/2013 nella zona gardesana e bassa bresciana orientale
- F)** Ipotesi di zonizzazione operativa area gardesana e bassa bresciana orientale
- G)** Analisi demografica area gardesana e bassa bresciana orientale
- H)** Parametri demografici e tecnici dell'aria gardesana e bassa bresciana orientale

Allegato:

Tavola corografica "Studio per un nuovo assetto dell'ambito Gardesano"

1. INTRODUZIONE

Garda Uno Spa è figlia di un lungo percorso iniziato nel 1974 con la fondazione del Consorzio da parte del Prefetto della Provincia di Brescia la cui finalità era (e tutt'ora rimane) la protezione dell'ambiente attraverso la costruzione di un sistema di collettamento generale dei reflui provenienti dalle località della sponda bresciano del Lago di Garda. La successiva trasformazione in Azienda Speciale consortile ed infine in Società per Azioni ha completato il percorso giuridico sino a quello che è oggi Garda Uno: nel mentre ha man mano visto l'adesione di nuovi Soci così come avvenuto anche negli ultimi mesi con i Comuni di Calcinato e di Muscoline. Garda Uno è capofila di un gruppo societario articolato con diverse società in controllo o in collegamento ma tutte con caratteristiche tali da risultare il naturale complemento alle attività della capogruppo occupando specifiche nicchie delle filiere dei Servizi Pubblici Locali gestiti.

2. UNA POSSIBILE EVOLUZIONE: IL GRUPPO SOCIETARIO

Garda Uno è attualmente l'unica società nella Provincia di Brescia ad aver ricevuto l'affidamento diretto del Servizio dall'Autorità d'Ambito nella forma gestionale dell'*"in house providing"* per il bacino ottimale del Lago di Garda così come da Delibera della Conferenza d'Ambito della Provincia di Brescia n. 4/2006. Le modalità di affidamento sono state oggetto di approfondita analisi da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) che ne ha riconosciuto la validità ricorrendo le condizioni previste dalla normativa europea ovvero la totale partecipazione pubblica, l'operatività sostanzialmente limitata al territorio dei soci e il c.d. "controllo analogo" assicurato dai vincoli statutari.

La Società, che possiede una storia oramai quarantennale, è caratterizzata dal profondo radicamento sul territorio che man mano i soci stessi hanno contribuito a creare. I Comuni partecipanti al "neonato" Ente Consorzio si sono prodigati nel tempo al fine di dotarlo degli strumenti necessari all'assolvimento del mandato originario finalizzato alla salvaguardia del Lago: queste sinergie di collaborazione fra Ente Consorzio ed Enti Locali hanno creato quel legame profondo quale oggi unisce la Società ai propri soci e che rende ancora pienamente attuale la vera eredità ed essenza del percorso comune in questi ultimi decenni, ben più importante che una mera "tradizione" di associazione e comunione d'intenti.

Il percorso comune ha visto i rapporti fra Enti Soci e Ente partecipato intrecciarsi sempre più e, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita e dell'ambiente, nel tempo i primi hanno considerato fondamentale dare maggiore efficienza ai Servizi che prima erano gestiti in economia (ovvero il Servizio Idrico ed il Servizio di Igiene Urbana). Gli affidamenti diretti sono stati quindi il veicolo con i quali gli Enti hanno incrementato la qualità dei propri servizi ai cittadini e nel tempo il Consorzio è divenuto ciò che è oggi Garda Uno: gestore del Servizio Idrico in 24 comuni del bacino gardesano e del Servizio di Igiene Urbana in 22.

Nel contempo, i Soci e l'Ente da essi partecipato hanno vissuto le numerose evoluzioni che le normative hanno imposto, fra cui si annoverano le riforme della Regolazione dei Servizi Pubblici Locali (art. 23bis del D.L.112/2008, poi abrogato con Referendum, e l'art. 4 del D.L. 138/2011 anch'esso abrogato dalla Consulta), sino a quello che è oggi l'assetto normativo, sperabilmente stabile, che fa riferimento alle norme vigenti nella Comunità Europea.


Normativa che comunque, ad oggi, vede protagonista l'orientamento europeo nel quale gli affidamenti diretti *"in house providing"* hanno la stessa dignità delle altre due modalità di gestione: la gara ad evidenza pubblica e la c.d. "gara a doppio oggetto"; ovviamente previo esperimento, da parte dell'Ente affidante, delle già previste dalle, non certo recenti, normative necessarie verifiche di efficienza, efficacia ed economicità rispetto alle altre possibili scelte.

Su questo aspetto è tornata anche, in questi giorni, la Commissione Europea che ha cancellato dalla nuova direttiva sui contratti di concessione (in fase di ultimazione) la "privatizzazione" dei servizi idrici. L'iniziativa è stata sostenuta in particolare da Germania e Austria, con oltre un milione mezzo di firme di cittadini che chiedevano che la privatizzazione non avesse luogo. Il commissario al Mercato Interno ha annunciato l'esclusione dell'argomento dalla normativa, confermando di non aver intenzione di privatizzare il Servizio.

Anche in tema di bacinizzazione dei Servizi è certamente possibile sottolineare come anche lo Normativa Italiana non sia totalmente rigida nel prefigurare, per il Servizio Idrico, un territorio ottimale di tipo "politico-geografico" (confini provinciali) in luogo di uno "idrogeologico": infatti l'art. 3bis del D.L. 138/2011 (già più volte modificato) prevede la possibilità di generare un bacino ottimale su spinta degli Enti Locali interessati che può non coincidere con il bacino (per la norma) "ideale" corrispondente all'intero territorio provinciale. Già oggi, in sostanza, la società opera in un bacino che ha caratteristiche di differenziazione territoriale e socio economica certamente peculiari rispetto al resto della Provincia.

L'Assemblea dei Soci di Garda Uno SpA nella seduta del 01/12/2011 ha approvato le linee di indirizzo per l'eventuale riassetto societario e la conseguente costituzione di "Società di Scopo" in coerenza con le norme in vigore in quel momento. In particolare si decise di procedere con la costituzione di società di scopo (a responsabilità limitata) con capitale minimo.

Lo schema del Gruppo al tempo ipotizzato era il seguente:



Allo stato attuale della normativa non pare vi sia più una specifica indicazione o urgenza nell'attuare l'evoluzione sopra prospettata: infatti le norme di settore, ad oggi, non impongono più scelte radicali finalizzate all'isolamento dei diversi Servizi con lo scopo di dover, per esempio, procedere alla parziale privatizzazione di un servizio con la forma del partenariato pubblico-privato (ipotesi al tempo sviluppata in tema di Igiene Ambientale).

Infine l'evoluzione normativa, in perenne fermento, soprattutto a livello nazionale ha spinto specificatamente le Società definite "in house providing" come Garda Uno (sia nella forma attuale che in veste di futura "capogruppo") ad una serie di adattamenti finalizzati al rafforzamento del c.d. "controllo analogo" oltre che al rispetto delle nuove norme caratterizzanti la corretta rappresentazione dei generi: l'Assemblea dei Soci di Garda Uno nell'estate scorsa ha modificato lo Statuto al fine di renderlo più adatto alle necessità operative e coerente con le richieste che le normative di settore attualmente prevedono.

Rispetto al documento distribuito nell'Assemblea dei Soci di Garda Uno del 27 giugno 2013, è stato rimosso il punto 3 che riguardava le motivazioni per cui i Soci erano chiamati a modificare lo statuto e, di conseguenza, le modifiche al tempo proposte.

3. GLI SCENARI POSSIBILI: QUALE FUTURO PER IL CICLO IDRICO? DUE POSSIBILI IPOTESI

In questo particolare contesto appare necessario analizzare i possibili scenari afferenti il Servizio del Ciclo Idrico Integrato che, si ritiene, possano essere riassunti in due possibili ipotesi:

- la creazione di una Società Unica provinciale;
- la creazione di un Ambito Ottimale sub-provinciale

Entrambe le soluzioni vanno però analizzate sotto l'ottica della fattibilità a normativa vigente che, per quanto attiene il Servizio Idrico Integrato, prevede precise condizioni perché possa avvenire un affidamento diretto al Gestore da parte dell'Ente Responsabile dell'Ambito ovvero a Società definibili "in house providing" partecipate direttamente ed esclusivamente dai Comuni e dagli altri Enti Locali (cfr. comma 3 art. 150 D.Lgs 152/2006 e smi).

A fronte di questo specifico vincolo normativo, non appare possibile la creazione di società a partecipazione pubblica di secondo o terzo livello (partecipazione dei Comuni in via indiretta

attraverso altre società partecipate direttamente) e pertanto una eventuale unione "sinergica" fra Garda Uno e AOB2 (le uniche due società "in house" gestori del Servizio Idrico sul territorio provinciale) risulta impossibile in ogni forma in quanto quest'ultima è già oggi società pubblica di secondo e terzo livello.

Allo stato attuale risulterebbe quindi meglio percorribile lo scenario dell'Ambito Ottimale sub-provinciale che risulta ammissibile in quanto, in tema di Società unica, l'attuale normativa nazionale (art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i.) prevede la bacinizzazione dei Servizi Pubblici, ivi incluso il Servizio Idrico Integrato, con riferimento alle dimensioni Provinciali, lasciando però un termine (ordinatorio, non perentorio) agli Enti Locali entro il quale comunicare alla Regione un diverso contesto anche con dimensioni diverse rispetto a quelle suddette, sempre che vi siano motivazioni di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

Ad oggi, le previsioni contenute nella delibera n. 14 dell'Assemblea Consortile dell'AATO del 21 dicembre 2010, ove al secondo punto del deliberato è definito:

*"2) di stabilire che **non sussistono motivi di interesse pubblico ad affidare la gestione con gara, confermando la già avvenuta scelta della forma di gestione (in house e società mista)**, e per l'effetto che sia opportuno verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per un nuovo affidamento in house ai sensi dell'art.23 bis comma 3 e 4 DL n.11272008, ovvero ai sensi dell'art.4 del DPR n.168/2010, avuto anche riguardo del fatto che la gestione in house providing del servizio idrico risulta essere l'unica reversibile e facilmente modificabile anche dopo l'avvio concreto della gestione, senza pregiudizi gestionali e/o economici per gli enti locali;"*

non contrastano affatto con questo scenario che si ritiene possa diventare un reale obiettivo da raggiungere nel *medio tempore*.

Di contro si evidenzia come, ad oggi, l'Autorità d'Ambito della Provincia di Brescia, oggi Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito", non si sia reso pienamente disponibile a dare piena attuazione alla Delibera originaria di Affidamento del Servizio (n. 4/2006):

- in primis non è mai stato sottoscritto dall'Ente provinciale il Contratto di Servizio che era allegato alla Delibera stessa (ed era il modello standard definito nella legge regionale)
- inoltre non appare vi sia una corretta distribuzione dei Comuni che, per diversi motivi, hanno traslato all'Ufficio d'Ambito il Servizio (vedi Visano, Acquafredda, Remedello, Isorella) ma che ancora non è stato affidato, pur promesso, a Garda Uno oppure non sono stati formalmente revocati quei servizi definiti "aggregati" ai gestori esistenti (nella fattispecie A2A) scaduti oramai alla fine del 2011 ma che, ad oggi, rimangono surrettiziamente nella disponibilità di A2A;
- nel tempo l'Autorità d'Ambito, in merito ad eventuali aggregazioni concesse ad altri Gestori (AOB2 ed A2A) e scadenti alla fine del 2011 non hanno seguito la medesima

logica di assegnazione nei confronti di Garda Uno, impedendone, di fatto, la crescita "con il mercato";

- non ultimo l'irrazionalità del Canone che, nel 2010, ha subito un notevole incremento passando da uno a tre milioni di euro senza una reale motivazione.

Ma, come detto, la possibilità insita nella Legge Nazionale in tema di Ambito Ottimale sub-provinciale appare una ipotesi tutt'altro che peregrina. A fronte di un Ambito Ottimale coincidente con i confini Provinciali, quindi oggettivamente disomogeneo in ogni suo aspetto, si può contrapporre un progetto integrato di infrastrutture di rilievo dove il Lago di Garda possa possedere quella caratteristica di elemento unificante appare non solo percorribile ma può rivelarsi una concreta opportunità per una razionale ed efficiente gestione del Servizio Idrico in una zona caratterizzata da un Bacino Idrogeologico uniforme ed omogeneo. Impianti come il Depuratore di Visano, la interconnessione delle reti idriche di trasporto con quelle attualmente in costruzione nella zona est della bassa bresciana, linee di trasporto pensate per fornire il capoluogo (e non solo) di acqua, le dorsali di collettamento dei reflui sono alcune delle infrastrutture che possono essere l'elemento legante di un bacino ottimale non di dimensioni provinciali ma segnato da quell'elemento unificante che il fiume Chiese dove può virtuosamente innescarsi quel corretto anello dell'utilizzo della risorsa idrica che vede un percorso ottimale dal prelievo di acqua per l'uso umano e produttivo sino alla sua restituzione nei corpi idrici superficiali.

Inoltre le sinergie ed economie che il Servizio di Igiene Urbana, affiancante il Servizio Idrico su questi nuovi territori, è in grado di sviluppare nell'"ambito" sono molteplici: razionalizzazione degli investimenti, non solo mera raccolta dei rifiuti ma anche recupero e trattamento degli stessi con, nel *medio tempore*, la discarica propria, l'impianto di selezione, recupero e trattamento dell'umido, la produzione di biogas, l'autoproduzione elettrica con il biodigestore e con centraline sui corsi d'acqua al fine di poter alimentare con risorse proprie gli impianti energivori dedicati al ciclo idrico...

Certamente perché il percorso possa essere messo in atto è necessario che gli Enti Locali siano in grado di entrare nella compagine societaria di Garda Uno (o di una delle Società di Scopo come meglio sopra illustrato) anche con quote non significative. La revisione dello Statuto, l'allegato Patto Parasociale possono dare ora quella relativa sicurezza che nel recente passato ha mostrato il fianco a potenziali debolezze: si veda in proposito il Ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia da parte di APRICA SpA per l'affidamento in via diretta del Servizio nel Comune di Calcinato: il TAR ha respinto il ricorso di Aprica nella considerazione che per il Giudice Amministrativo è ben meglio un controllo analogo formalizzato dallo statuto e da altri strumenti simili rispetto a una partecipazione di limitata entità; il Giudice ha infatti valutato gli strumenti statutari in possesso degli Enti Soci, sufficientemente validi per confermare il controllo analogo degli stessi sulla Società.

In tal senso sono già avvenuti incontri fruttuosi con altri Comuni del bacino di interesse ove la discussione si è incentrata sulle possibilità logistiche / tecnico-operativo / economico / finanziarie di infrastrutturazione del bacino stesso.

Inoltre, come già in altra sede accennato, sono in corso stretti contatti con la Società CBBO srl di Montichiari (operatore "in house" nel servizio di Igiene Urbana in sette comuni della zona) al fine di valutare le opportunità strategiche, logistiche ed operative di una "unione di intenti" sull'eventuale acquisto di Azioni di COGES SpA di San Gervasio (sempre operante nel

settore dell'Igiene Urbana in poco meno di 15 comuni nella zona): un esempio su tutti la presenza di un Impianto – Pressa per la Plastica raccolta dal Servizio che potrebbe incrementare notevolmente la cessione sul mercato della plastica dal momento che i territori di raccolta sarebbero tre con un bacino integrato di circa 300.000 abitanti effettivi (che ovviamente crescono nettamente nel momento in cui si analizzano le presenze anche turistiche, dove certamente il Lago di Garda fa da padrone indiscusso)...

NOTA TECNICA IN TEMA TARIFFARIO – 27 dicembre 2013

Introduzione del nuovo Metodo Tariffario Idrico (Delibera 643/2013 del 27 dicembre 2013).

L'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha predisposto il metodo "definitivo" per il calcolo della Tariffa del Servizio Idrico Integrato apportando numerose modifiche al precedente Metodo Transitorio edito nel 2012.

In via schematica si possono evidenziare alcuni punti di interesse:

- inquadramento di ogni gestore in una griglia matrice che identificano lo schema Regolatorio applicabile in funzione al rapporto fra gli Investimenti ritenuti necessari dal soggetto competente (Ufficio d'Ambito) rispetto ai Cespiti gestiti confrontato con un coefficiente che rappresenta la sufficienza o l'insufficienza della tariffa a sostenere gli investimenti;
- gli investimenti effettuati da terzi (es: Comuni) sino al 31 dicembre 2011 sono riconoscibili in tariffa; gli investimenti effettuati in date successive, al fine del riconoscimento in tariffa, dovranno essere oggetto di specifiche istanze all'Autorità;
- modifica al riconoscimento del Costo dell'Energia Elettrica (prima integrale) ora parametrato al costo medio di settore;
- modifica al riconoscimento delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito (prima integrale) ora parametrato al costo medio di settore;
- introduzione del riconoscimento dei costi di morosità attraverso una misura differenziata per macro aree territoriali (nord, centro e sud Italia) al fine di incentivare l'efficienza del recupero;
- introduzione delle regole applicabili alle c.d. "partite pregresse" ante trasferimento all'AEEG delle funzioni di regolazione e controllo del settore con fissazione delle modalità di "rateazione" dei relativi conguagli nei confronti dell'utenza in funzione del rapporto fra il valore da conguagliare e il ricavo previsto per il Gestore;
- introduzione delle regole relative alla formazione del Deposito Cauzionale con decorrenza 1/6/2014 che è valorizzato in funzione del corrispettivo calcolato sul consumo medio trimestrale di ogni singolo utente;
- introduzione del monitoraggio dei parametri di efficienza della misura del Servizio Idrico
- introduzione del "costo della risorsa": valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica;
- introduzione dei "costi ambientali": valorizzazione economica della riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;

4. POLITICHE DEL PERSONALE

La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha marginalmente il quadro normativo relativo alle Società dei Servizi Pubblici Locali in termini di assoggettamento alle limitazioni cui sono soggetti gli Enti Locali partecipanti.

Fermo restando i disposti di cui all'art. 76 comma 7 della Decreto Legge 112/2008 ove è previsto il blocco delle assunzioni nel caso in cui dal consolidamento dei Costi del Personale e degli altri Costi della Società partecipata con le uscite della stessa natura del Comune partecipante risultasse un rapporto fra queste spese superiore al 50%, le Società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal novellato art. 18 comma 2bis del D.L. 112/2008.

Il vincolo (limitazione o divieto di assunzione di personale), prima stabilito per legge, viene sostituito dal controllo sui vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive da parte di provvedimenti adottati dall'Ente Locale controllante, nell'esercizio delle proprie prerogative e dei poteri di controllo.

Sono state inoltre introdotte norme relative alla mobilità infra società dei Servizi Pubblici. Riguardano tutte le Società che, per esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, di razionalizzazione delle spese, di risanamento economico-finanziario, necessitano di reclutare personale. Gli Enti controllanti devono adottare specifici atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento, l'acquisizione di personale con procedure di mobilità. La mobilità di personale è realizzata attraverso accordi fra società, senza necessità di consenso del lavoratore. Non può però avvenire fra dette società e le pubbliche amministrazioni. Le società "cedenti" sono quelle che rilevano eccedenze di personale in relazione alle loro esigenze funzionali ovvero quelle la cui incidenza delle spese del personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti. Queste società devono individuare il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza e inviarne una informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neppure mediante nuove assunzioni. L'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nella stessa società mediante forme flessibili di gestione del tempo di lavoro ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o da suoi enti strumentali. Per la gestione delle eccedenze di cui sopra, gli enti controllanti e le società partecipate possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate dalle eccedenze stesse.

In prospettiva, quindi, emerge la possibilità, per le Società dei S.P.L. in crescita, di dotarsi di proprio personale al fine di internalizzare quanto più possibile l'attività e raggiungere economie altrimenti non realizzabili attraverso affidamenti esterni in appalto. Al fine di permettere una corretta crescita organizzativa, pur nella necessità di contenerne i

correlativi oneri, appare quindi necessario che gli Enti partecipanti in Garda Uno, adottino, anche per il tramite dell'Organi di Coordinamento statutariamente previsto, provvedimenti e atti volti a:

- governare le politiche assunzionali e retributive della Società partecipata;
- favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento, l'acquisizione di personale con procedure di mobilità.

Con tali premesse, Garda Uno sarà in grado di gestire correttamente il Servizio in eventuali acquisendi territori, internalizzando la massima parte delle attività legate ai Servizi gestiti, massimizzando quindi le economie di scala e le risorse disponibili nell'ottica del continuo miglioramento del servizio.

INFRASTRUTTURE DEL CICLO IDRICO

5. PREMESSE

Garda Uno SpA, società di capitale interamente pubblico, è concessionaria del servizio idrico integrato, in forza di specifiche convenzioni con le competenti Autorità d'Ambito (AATO).

La costruzione dei collettori fognari intercomunali negli anni '70 ha progressivamente interessato i Comuni della sponda bresciana del Garda, con successiva estensione dei servizi offerti da Garda Uno anche ai Comuni limitrofi, comprendendo una ampia serie di attività che riguardano il Ciclo Idrico Integrato (CII, gestione di reti di acquedotto e fognatura comunali), la produzione di energia elettrica con fonti alternative, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Negli ultimi decenni, l'urbanizzazione delle aree gardesane a destinazione residenziale e turistico-ricettiva ha imposto il potenziamento delle opere facenti capo al CII, sviluppando soluzioni progettuali che prevedono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) potenziamento del servizio idropotabile a servizio delle reti acquedottistiche comunali tramite derivazione e potabilizzazione delle acque del lago, che, oltre alla garantita disponibilità, offrono ottimi standard qualitativi;
- b) salvaguardia ambientale del lago di Garda, tramite l'improrogabile potenziamento dell'attuale sistema di collettamento e depurazione.

Oltre alla quotidiana attività gestionale, Garda Uno ha sviluppato una serie di progetti di ampio respiro che consentono di prefigurare un sistema organico di servizi relativamente al territorio orientale della provincia di Brescia, con l'obiettivo di ottenere un sistema efficiente e che consenta ragguardevoli risparmi gestionali grazie alla raggiungibile economia di scala.

Si delineano sinteticamente le opere che Garda Uno intende sviluppare nei prossimi decenni nel territorio gardesano e della pianura orientale bresciana.

- 1) Acquedotto della Valtenesi
- 2) Acquedotto Bresciano del Garda
- 3) Collettore fognario intercomunale e depuratore intercomunale
- 4) Dorsali idropotabili e di collettamento nella pianura bresciana

6. OPERE ACQUEDOTTISTICHE

6.1 Acquedotto della Valtenesi

Per risolvere il crescente fabbisogno idropotabile dei Comuni della Valtenesi, in adempimento delle previsioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA Regione Lombardia, 2001), a completamento dei lavori si prevede la captazione di complessivi 690 L/s dal lago di Garda, a servizio di 9 Comuni del Garda (Salò, San Felice del Benaco, Puegnago del Garda, Polpenazze del Garda, Manerba del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Padenghe sul

Garda, Calvagese della Riviera), per una popolazione futura complessiva (residenziale e turistica estiva) di circa 115'000 abitanti. Si prevede la realizzazione di n.2 punti di captazione (Manerba e Moniga), i relativi impianti di potabilizzazione (filiera di trattamento: pre-disinfezione con ozono, filtrazione con sabbia e carboni attivi, disinfezione con biossido di cloro), la posa di 38km di adduzioni, l'installazione di n.12 stazioni di sollevamento, la costruzione di n.8 serbatoi di accumulo per complessivi 10.600 m³.

Attualmente è in fase di progettazione esecutiva il primo lotto a servizio dei comuni di Manerba del Garda e di S.Felice del Benaco.

6.2 Acquedotto Bresciano del Garda

Ad integrazione del precedente sistema di approvvigionamento, si previsto il potenziamento della presa a lago di Moniga del Garda per poter soddisfare il fabbisogno idropotabile della città di Brescia, con allacciamento alla tubazione DN700 già posata da A2A che, da Brescia, raggiunge il territorio del Comune di Lonato del Garda. Il completamento di questa opera sarà posto a servizio della città di Brescia e di 10 Comuni limitrofi, con portata captata dal lago di Garda dell'ordine di 2000 L/s e posa di circa 11 km di adduzioni sostitutive ed aggiuntive rispetto alle previsioni dell'Acquedotto della Valtenesi.

6.3 Acquedotto della Pianura Orientale Bresciana

In parallelismo alla estensione del sistema di collettamento previsto per la fascia della pianura orientale bresciana, si prevede la posa di un sistema di approvvigionamento che consentirà di approvvigionare con le acque del Garda n.35 Comuni compresi nell'area fra Carpendolo, Fiesse, Quinzano d'Oglio e Capriano del Colle, per una popolazione futura prevista per l'anno 2030 di circa 280'000 abitanti, fabbisogno complessivo di circa 2000 L/s. La rete di adduzione si sviluppa a partire dal lago di Garda in parallelismo al collettore Lonato-Visano e quindi lungo la direzione Est-Ovest con due rami principali che formano una maglia dalla quale derivano le singole adduzioni comunali. Lo sviluppo complessivo è di circa 185 km.

7. OPERE DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE

7.1 Collettore fognario intercomunale del Garda e depuratore intercomunale di Visano

La necessità di proteggere il sistema ambientale Garda-Mincio, l'opportunità di estendere il sistema di depurazione ai Comuni della pianura bresciana orientale e la possibilità di riutilizzo di strutture di depurazione esistenti ha indirizzato le scelte di progettazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda. Il nuovo sito di depurazione è previsto a Visano, dove si prevede il ripristino ed il potenziamento del depuratore esistente fino a raggiungere la potenzialità di 225'000 abitanti equivalenti per poter trattare la portata di pioggia massima di circa 2500 L/s, con scarico terminale nel fiume Chiese.

L'opera comprende la realizzazione in 3 lotti funzionali, di circa 82 km di nuovi collettori (da DN300 a DN1600) da Gargnano a Visano, l'installazione di n.39 nuovi sollevamenti per potenza complessiva di circa 7MW.

Il collettore permette di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) separazione del sistema di collettamento e di depurazione dei Comuni della sponda bresciana da quello dei Comuni della sponda veronese
- b) Individuazione del recapito finale nel fiume Chiese, bacino idrologico di elevata potenzialità, meno sensibile rispetto al sistema Mincio - Laghi di Mantova
- c) Eliminazione di gran parte dei collettori sublacuali
- d) Realizzazione di un sistema che consenta di effettuare scarichi a lago solo in tempo di pioggia
- e) Estensione dei nuovi sistemi di collettamento e depurazione a servizio del maggior numero possibile di abitanti equivalenti, con abbandono dei depuratori locali inadeguati.

7.2 Collettore intercomunale della Bassa Bresciana

Il depuratore di Visano potrà essere adeguatamente potenziato in futuro per accogliere la popolazione equivalente di circa 40.000 AE dei Comuni della fascia meridionale dell'ambito gardesano, a partire dal Comune di Pontevico. La rete dei collettori necessari ha sviluppo di circa 39 km.

7.3 Collettori e depuratore intercomunale di Quinzano d'Oglio

Il depuratore di Quinzano d'Oglio, già oggetto di previsti interventi di collettamento nel piano d'Ambito dell'AATO, potrà essere convenientemente potenziato per raggiungere la potenzialità di previsti circa 50.000 AE dei Comuni gravanti sulla fascia orientale dell'ambito, a partire dai Comuni di Brandico e Mairano. La rete dei collettori necessari ha sviluppo di circa 68 km.

STATUTO GARDA UNO S.p.A.

INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - CONTROLLO DEI SOCI

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Oggetto

Art. 5 - Controllo dei Soci

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale e partecipazione totalitaria pubblica

Art. 7 - Azioni

Art. 8 - Trasferimento di azioni, prelazione e clausola di gradimento

Art. 9 - Obbligazioni

TITOLO III - ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea dei Soci

Art. 11 - Modalità e luogo di convocazione dell'assemblea

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

Art. 13 - Autorizzazioni dell'Assemblea

Art. 14 - Quorum

Art. 15 - Intervento e voto

Art. 16 - Presidenza e Segreteria

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Organo Amministrativo: Amministratore Unico - Consiglio di Amministrazione –

Elezione – Rispetto della rappresentazione dei generi

Art. 18 - Presidente e Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - Funzionamento ed attribuzioni dell'Organo Amministrativo

Art. 20 - Segretario e processi verbali

Art. 21 - Deleghe di attribuzioni nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione

Art. 22 - Rappresentanza

Art. 23 - Compensi e rimborso spese

TITOLO V – COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 24 – Attribuzioni del Comitato di Coordinamento

Art. 25 – Nomina del Comitato di Coordinamento e rispetto della rappresentazione dei generi

Art. 26 – Funzionamento del Comitato di Coordinamento

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 - Elezione e rispetto della rappresentazione dei generi

Art. 28 - Attribuzioni

TITOLO VII - BILANCIO E UTILI

Art. 29.- Esercizio sociale

Art. 30 - Distribuzione degli utili

TITOLO VIII - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

TITOLO IX - RECESSO E LIQUIDAZIONE DEL SOCIO

Art. 32 - Recesso e liquidazione del socio

TITOLO X - PATRIMONIO DEDICATO

Art. 33 - Patrimoni destinati

TITOLO XI- FORO COMPETENTE

Art. 34 - Foro

TITOLO XII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

Art. 35 - Clausola compromissoria

Art. 36 - Rinvio

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - CONTROLLO SOCI

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi dell'art. 113 e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e con particolare riferimento all'art. 113 comma 5 lettera c) è costituita la Società per Azioni denominata "Garda Uno S.p.A."

Art. 2 - Sede

- 1) La società ha sede legale in Padenghe sul Garda(BS).*
- 2) Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze, in Italia e all'Estero.*

Art. 3 - Durata

- 1) La società opera in continuazione rispetto all'attività svolta dal "Consorzio Garda Uno", in coerenza con i disposti dall'art. 115 del D.Lgs. n. 267/2000.*
- 2) La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere sciolta o prorogata con una o più deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei Soci.*

Art. 4 - Oggetto

- 1) La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle seguenti attività:*

In via diretta nell'ambito del territorio dell'area Gardesana, così come individuata dall'Assemblea dell'AATO Bresciano a norma della lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000:

- a) gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al ciclo idrico integrato e agli altri servizi a rilevanza industriale;*

b) gestione integrata delle risorse idriche, per usi potabili e per usi diversi, nelle fasi di realizzazione e manutenzione degli impianti e delle reti tecnologiche per la captazione, adduzione, distribuzione, trattamento, potabilizzazione, fognatura e depurazione, nonché protezione, monitoraggio dei corpi idrici;

c) realizzazione di impianti di irrigazione;

d) servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché smaltimento dei fanghi residui;

e) gestione delle fontane pubbliche e ornamentali;

La Società svolgerà la parte più importante della propria attività per conto degli Enti pubblici che la controllano.

2) Ulteriori attività per conto degli Enti locali soci:

a) Servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale; sgombero neve;

b) Raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, speciali, pericolosi e di ogni tipo;

c) Bonifica del suolo e del sottosuolo, studio e monitoraggio delle qualità ambientali di acqua, aria e suolo;

d) Acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, derivanti da qualsiasi fonte energetica;

e) Promozione, diffusione e realizzazione di interventi ed impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate;

f) Gestione degli Impianti energetici, servizi energetici ovvero promozione, diffusione e realizzazione di altre misure per il miglioramento dell'efficienza energetica

g) Servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie;

h) Realizzazione, impianto e gestione di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;

i) Attività di interesse ambientale quali la cartografia e il monitoraggio del territorio; la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti per il controllo degli agenti inquinanti e ogni altro intervento connesso alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse;

l) Servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, coordinamento lavori, elaborazione di progetti per opere da realizzare sul territorio degli enti locali soci;

m) Tutti i servizi pubblici locali che i Soci possono affidare ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000.

3) La Società potrà espletare attività e servizi a favore di soggetti non Soci , a condizione che si tratti di servizi attinenti, connessi o strumentali a quelli svolti per gli enti locali Soci, e comunque entro il limite del 20% della cifra d'affari media dell'ultimo triennio.

La Società non potrà partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi da parte di enti non soci, in regime di libera concorrenza sul mercato con altre imprese.

4) La società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, sempre che ciò si riconnetta funzionalmente all'oggetto sociale o concerna attività a favore degli enti Pubblici Soci

5) La società non potrà svolgere attività raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

6) La società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, le Università e gli enti di ricerca, e stipulare con essi convenzioni.

7) La società può inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali nell'interesse delle società od enti controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.

8) Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:

- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate di cui al D.Lgs. 24.2.1998 n.58;

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, commi 1 e 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

- le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;

- le attività precluse alle società a norma della legge 23.11.1939 n. 1815;

L'eventuale assunzione di partecipazioni in altre società avverrà nel rispetto della legge 127/1991 e delle successive in materia.

Art. 5 - Controllo dei soci.

Gli Enti locali soci esercitano poteri di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio effettuato nel loro territorio:

a) a livello istituzionale, partecipando, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, per mezzo dei Sindaci o loro delegati, preferibilmente Amministratori ovvero attraverso il Comitato di Coordinamento nelle forme e nei termini previsti nell'articolo 24 e sgg;

b) esercitando, anche a mezzo dei loro Amministratori, il diritto di accesso sugli atti, in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste con apposito regolamento;

c) partecipando alla redazione di convenzioni e disciplinari, nell'ambito di strategie o iniziative, anche di carattere sovracomunale, secondo i principi della concertazione e della programmazione concordata;

d) ciascun Comune direttamente nel proprio territorio, e congiuntamente tramite l'AATO, vigilando sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - Capitale sociale e partecipazione totalitaria pubblica

- 1) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero) diviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro uno cadauna, aventi tutte parità di diritti.*
- 2) Il Capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti di crediti e di beni in natura ovvero mediante conversione di crediti o di prestiti obbligazionari convertibili.*
- 3) Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.*
- 4) La società è a totale capitale pubblico locale, con esclusione della partecipazione di soggetti privati. Possono detenere azioni unicamente Enti pubblici locali, che dovranno mantenere il controllo finanziario e gestionale;*
- 5) Fino a diversa determinazione dell'assemblea non sono emessi titoli azionari cartacei. In tal caso gli atti tra vivi che trasferiscono o costituiscono diritti sulla partecipazione sociale si debbono perfezionare a mezzo di atto autentico ai soli fini dell'iscrizione nel libro soci. In ogni caso tali atti hanno effetto nei confronti della società dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci.*

Art. 7 - Azioni -

- 1) Ogni azione dà diritto ad un voto.
- 2) Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.
- 3) I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
- 4) A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura legale, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del codice civile.
- 5) Addivenendo ad aumenti di capitale sociale, spetta ai soci il diritto di opzione, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Art. 8 - Trasferimento di azioni , prelazione e clausola di gradimento

- 1) In coerenza con quanto prescritto dall'art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 ed a rafforzamento del vincolo della proprietà pubblica della società di cui all'articolo 5 del presente Statuto, per un periodo della durata di cinque anni, i singoli enti locali Soci alla presente data permarranno proprietari in misura non inferiore al 75% delle azioni da ciascuno detenute.
- 2) Qualora un socio, ente pubblico locale, intenda attuare un trasferimento di tutto o di parte della propria residua quota di azioni, ovvero dei diritti di opzione sulle ulteriori azioni in caso di aumento di capitale sociale, sia nel caso di cui al comma primo, sia in ogni altro caso in via ed generale, deve comunicare agli altri soci il prezzo e le altre condizioni della vendita e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe. In ogni caso l'eventuale acquirente non potrà che essere un ente pubblico locale, garantendo in tal modo la totale partecipazione pubblica della società, nel rispetto di quanto stabilito nelle norme in materia di affidamento "in house".
- 3) L'offerta deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al legale rappresentante della società, il quale ne darà entro dieci giorni avviso,

sempre a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli altri soci presso il domicilio risultante dal libro soci.

4) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione mediante lettera raccomandata al legale rappresentante della società entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

5) Nel caso uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione, esso si accresce a favore di coloro che lo hanno esercitato, sempre in proporzione alle rispettive quote azionarie. Nel caso che più soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno ripartiti fra di loro in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

6) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

7) Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo articolo 35 su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

8) Il diritto di prelazione spetta anche quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, ma non nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

9) Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni ed anche in caso di costituzione di usufrutto.

10) Il diritto di prelazione spetta in caso di costituzione di pegno con attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio.

11) Nell'ipotesi di trasferimento di azioni e/o diritti eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

12) Se nei termini suddetti nessuno dei soci avrà esercitato il diritto di prelazione, ovvero nel caso in cui il diritto sia stato esercitato parzialmente, il socio può effettuare liberamente il trasferimento. In tale ipotesi, tuttavia, il trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione e la sottoscrizione di azioni da parte di nuovi soci è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo, che delibererà secondo la maggioranza e le regole previste nel presente Statuto. Il gradimento dovrà essere concesso o negato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio della prelazione da parte del socio che per ultimo abbia ricevuto l'offerta in prelazione e salvo che un socio abbia comunicato di volersi avvalere del proprio diritto di prelazione.

13) Il gradimento potrà essere negato qualora la persona ricevente le azioni o i diritti di opzione non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei Soci in considerazione dell'attività sociale. In tal caso l'Organo Amministrativo, d'intesa con l'azionista interessato, dovrà collocare le azioni, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo, entro novanta giorni dalla comunicazione del negato gradimento presso gli

altri soci oppure presso altri disponibili al trasferimento. Qualora il trasferimento delle azioni non venga effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio:

** potrà liberamente trasferire le proprie azioni al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata a.r. con cui ha richiesto il gradimento;*

** potrà recedere dalla società.*

14) *Nel caso in cui l'Organo Amministrativo non si esprima nel termine suddetto, il gradimento si intende ottenuto.*

15) *Il diritto di prelazione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni o del diritto di opzione o di obbligazioni convertibili fra gli enti locali soci della società.*

16) *L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, dei diritti di opzione e delle obbligazioni convertibili, nei confronti della società, è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno il requisito previsto dal primo comma del presente articolo.*

17) *Al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che nella dizione "trasferimento " sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione.*

18) *L'eventuale alienazione di azioni a privati è inefficace verso la società non dà diritto all'iscrizione nel libro soci né diritto al voto in assemblea.*

Art. 9 - Obbligazioni

1) *La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.*

2) *La Società può inoltre emettere obbligazioni convertibili.*

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea dei Soci

1) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art. 11 - Modalità e luogo di convocazione dell'assemblea

1) L'assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché in Italia.

2) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

3) Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, agli indirizzi notificati alla società;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento.

4) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

5) Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

6) Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del Codice Civile è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

7) L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della società.

Art. 12- Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1) L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e sull'emissione di obbligazioni non convertibili.

2) L'assemblea ordinaria pertanto:

a) approva il bilancio;

b) approva il budget;

c) nomina e revoca dell'Organo Amministrativo che può essere monocratico (Amministratore Unico) oppure composto da più persone (Consiglio di Amministrazione): in questo ultimo caso elegge tra essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ;

d) istituisce, nomina e revoca il Presidente del Comitato di Coordinamento;

e) nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;

f) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

g) delibera sulle responsabilità degli Organi sociali secondo quanto previsto dal Codice Civile;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;

i) stabilisce gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici gestiti e/o affidati alla Società, nonché in merito alla politica generale degli investimenti, delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati;

l) approva o ratifica i regolamenti ~~interni~~ proposti o approvati dall'Organo Amministrativo.

3) Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

4) L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, comprese le decisioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o modifiche dei diritti dei soci, ciò nei limiti della permanenza della proprietà pubblica della società e rispettando gli altri limiti posti dagli articoli 3 e 15 dello Statuto Sociale e dalle normative speciali in tema di servizio idrico integrato e di affidamento "in house" dei servizi pubblici locali, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 13 - Autorizzazioni dell'Assemblea.

1) I seguenti atti dell'Organo Amministrativo e del Comitato di Coordinamento (se nominato), anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo nei modi e nei termini previsti dalla Normativa Europea, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

a) su proposta dell'Organo Amministrativo, piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;

abis) su proposta dell'Organo Amministrativo, indirizzi strategici e generali di gestione e le linee di sviluppo della società;

b) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;

c) su proposta dell'Organo Amministrativo, assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;

d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda oltre il 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- e) mutui ed altre operazioni di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 10% (dieci per cento) del Valore della Produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- 2) l'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo.
- 3) con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli enti locali soci lo schema dell'atto dell'organo amministrativo sottoposto ad autorizzazioni e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli enti locali soci entro il 15 novembre di ciascun anno.
- 4) L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione. L'autorizzazione deve essere deliberata entro 30 giorni dalla data della convocazione, decorso infruttuosamente tale termine l'autorizzazione si intenderà rilasciata e gli Amministratori potranno provvedere liberamente.
- 5) L'organo amministrativo informa gli Enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato, sull'andamento della società e dei servizi con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza. A tal fine la società si dota di adeguati strumenti di controllo di gestione reportistica e monitoraggio periodico dell'attività.
- 6) Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 Cod.Civ., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

7) L'esecuzione degli atti di cui al comma 1° senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

8) L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.

9) L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 14 - Quorum -

1) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dall'art. 2368 del c.c.

2) la nomina dell'Organo Amministrativo, avverrà sulla base di quanto stabilito nell'articolo 17, comma 2, del presente statuto.

3) L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione, per le seguenti materie:

a) aumenti del capitale sociale, anche mediante conferimenti in natura;

b) operazioni di scissione, fusione, conferimento di azienda e/o di rami di azienda, trasformazione;

c) emissione di prestiti obbligazionari convertibili e di altri strumenti finanziari;

d) modifiche statutarie;

e) scioglimento anticipato della società;

f) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare e stipulazione di contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis del c.c.

Art. 15 - Intervento e voto

1) L'intervento in Assemblea è regolato dalla legge. Ogni Socio che abbia il diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

2) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto nella stessa.

3) Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Art. 16 - Presidenza e Segreteria

1) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso sia stato nominato o da altra persona da lui designata. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2) Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un Segretario, anche non socio, il quale provvede alla stesura di un apposito verbale, redatto ai sensi dell'art. 2375 del c.c. e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constatare le deliberazioni dell'Assemblea.

3) Nei casi stabiliti dalla legge o in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

4) I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

5) La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al Presidente dell'Assemblea.

6) E' ammessa la possibilità che le adunanze delle assemblee in sede ordinaria e straordinaria si tengano per audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e in particolare:

- * sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 – Organo Amministrativo: Amministratore Unico – Consiglio di Amministrazione – Elezione

1) La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente e comunque mai superiore al numero massimo previsto dalla legge in materia di società a partecipazione pubblica. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea in modo che la sua composizione garantisca che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti o comunque sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.

2) L'Amministratore Unico viene nominato sulla base di una Candidatura presentata dai Soci. Avranno diritto a presentare una Candidatura soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 25% (venticinqueper cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata, a norma dell'articolo 10 del presente Statuto, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le Candidature presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora in cui è fissata l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna Candidatura, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli Candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconfiribilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto potrà votare un Candidato. L'elezione dell'Amministratore Unico avverrà per alzata di mano: il Candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà eletto Amministratore Unico; in caso di parità di voti, si ricorrerà al ballottaggio dei soli Candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti; qualora anche dal ballottaggio risulti parità di voti, l'Amministratore Unico sarà estratto a sorte tra i Candidati che anche al ballottaggio hanno ottenuto il maggior numero di voti, da parte del Presidente dell'Assemblea.

3) L'Amministratore Unico dura in carica per il periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile a norma dell'art. 2383 del c.c.

4) Qualora, per qualsiasi motivo, l'Amministratore Unico cessi dalle sue funzioni, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5) Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. A tal fine

l'Assemblea dovrà essere convocata, a norma dell'articolo 10 del presente Statuto, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora in cui è fissata l'Assemblea in prima convocazione. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da nominare e dovrà garantire che almeno un terzo dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Avranno diritto a presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 25% (venticinqueper cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) amministratori qualora il Consiglio sia composto di 3 (tre) membri o 3 (tre) amministratori qualora il Consiglio sia composto da 5 (cinque) membri.

b - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 1 (uno) amministratore qualora il Consiglio sia composto di 3 (tre) membri o 2 (due) amministratori qualora il Consiglio sia composto da 5 (cinque) membri;

c - in caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio;

d – nel caso l'esito della votazione non determini un Consiglio di Amministrazione nel quale i generi siano rappresentati a norma di legge si opera come segue: qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre amministratori, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà estratto, oltre al primo candidato in elenco, il primo candidato di genere diverso anche se non è il secondo in lista; dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà estratto comunque il primo in ordine di lista a prescindere dal genere a cui appartiene; qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà estratto, oltre al primo e secondo candidato in elenco, il primo candidato di genere diverso anche se non è il terzo in lista; dalla seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà estratto comunque oltre al primo candidato, il primo candidato di genere diverso anche se non è il terzo in lista a prescindere dal genere a cui appartiene;

e – qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale .

3) Gli Amministratori durano in carica per il periodo che l'Assemblea stabilirà all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del c.c.

4) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione provvisoria degli amministratori dimissionari o venuti a mancare nel corso del mandato, ai sensi dell'art. 2386 del c.c. nel rispetto della rappresentanza di genere prevista dalla legge.

5) Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non

sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

6) Qualora cessino tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Presidente e Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione

1) L'Assemblea elegge il Presidente e fino a due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione

Art.19 - Funzionamento ed attribuzioni dell'Organo Amministrativo

1) L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati all'Assemblea dei Soci.

2) All'Organo Amministrativo compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dello scopo sociale ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea.

3) L'Organo Amministrativo, in particolare ed in via esemplificativa, previa le autorizzazioni dell'Assemblea quando richieste ai sensi dell'articolo 12 e 13 del presente Statuto:

a) delibera, all'inizio del mandato, la proposta all'Assemblea del Budget e del Programma triennale degli Investimenti;

b) delibera la proposta all'Assemblea degli indirizzi strategici e generali di gestione e la formulazione delle linee di sviluppo della società;

c) delibera la proposta all'Assemblea dei regolamenti previsti dal presente Statuto e di altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento societario ovvero li sottopone a ratifica ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto;

e) delibera l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio e lungo termine entro limiti di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera e);

f) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio della Direzione Generale;

g) delibera la proposta all'Assemblea di autorizzazione all'acquisizione di attività e servizi da parte dei Comuni soci.

h) delibera l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;

i) delibera la sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni, nonché le compravendite aventi ad oggetto immobili, aziende e/o rami d'aziende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d);

j) delibera contratti ed accordi con i Comuni per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della società;

k) delibera la concessione di garanzie in favore di terzi;

l) delibera in ordine alle nomine dei componenti degli Organi amministrativi delle società partecipate nonché l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto nelle assemblee delle società controllate, collegate o partecipate [le nozioni di controllo e collegamento vanno intese a norma dell'art. 2359 del codice civile];

m) sottopone al Comitato di Coordinamento, se eletto, ovvero ai singoli Enti Locali soci, i rendiconti periodici (report) del Controllo di Gestione completi di una relazione dettagliata e motivata sugli scostamenti rispetto al Budget annuale, evidenziando nel contempo le possibili strategie necessarie al contenimento degli effetti degli scostamenti stessi;

n) delibera l'Organigramma della Società e l'assunzione o nomina di Dirigenti;

o) valuta le indicazioni che il Comitato di Coordinamento, se eletto, ovvero gli Enti Locali soci inoltrano all'Organo Amministrativo in ordine ad ulteriori misure di contenimento degli scostamenti dei report semestrali rispetto al Budget: se

l'Organo Amministrativo ritiene di non recepire le indicazioni fornite, motiva adeguatamente il proprio diniego.

4) Rientrano nella competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relative alle materie di cui ai punti a), b), c), d), f), g), h), i), j), l), m) ed n) del precedente comma 3.

5) Le adunanze dell'Organo Amministrativo si svolgono nella sede legale o altrove, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dal Comitato di Coordinamento, se nominato, o dal Collegio Sindacale ovvero da uno dei suoi componenti. E' fatto obbligo all'Organo Amministrativo, al fine di adottare le proprie Delibere, di convocare il Collegio Sindacale e, se nominato, il Comitato di Coordinamento con le modalità di cui al successivo comma 6).

6) La convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata, telefax, PEC o telegramma o posta ai membri dell'Organo Amministrativo, ai membri del Comitato di Coordinamento, se nominato, e ai membri del Collegio Sindacale, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.

7) Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide con la presenza dell'Amministratore Unico ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; uno o più componenti del Comitato di Coordinamento può partecipare all'adunanza.

8) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede l'Assemblea. E' ammessa, nei soli casi di assoluta e comprovata necessità, la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento

audiovisivo. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

9) Ai sensi dell'art. 2365 sono espressamente attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo, anziché all'Assemblea dei Soci, le deliberazioni riguardanti:

* la fusione della società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis;

* gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 20 - Segretario e processi verbali

1) L'Amministratore Unico nomina di volta in volta un Segretario facente parte dei funzionari della Società che compilerà i processi verbali delle adunanze; nel caso sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, questo elegge tra i propri membri o fuori un Segretario che compilerà i verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

2) Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza, il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

3) I verbali delle deliberazioni vengono trascritti in apposito libro e firmati dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

4) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 21 - Deleghe di attribuzioni nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati con delega per l'ordinaria gestione e per ogni altro atto attribuito

alla sua competenza nei limiti di legge e del presente Statuto. Potrà altresì negli stessi limiti delegare proprie competenze alla Direzione Generale.

2) Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire, fissandone i relativi poteri, un Comitato Esecutivo. Del Comitato Esecutivo, se nominato, faranno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore/ Delegato/.

Art. 22 - Rappresentanza

1) La rappresentanza legale della Società anche in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato che è anche Presidente dell'Assemblea.

2) La suddetta rappresentanza nonché la firma sociale spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dall'Organo Amministrativo e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

3) E' conferito all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore/i Delegato/i, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o terzi, come di revocarle.

Art. 23 - Compensi e rimborso spese

1) Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso la cui entità, fissata dall'Assemblea nei limiti della legge, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

TITOLO V

COMITATO DI COORDINAMENTO

Art. 24 – Attribuzioni e responsabilità del Comitato di Coordinamento

1) Il Comitato di Coordinamento è investito di poteri di controllo previsti per le società di tipo "in house providing". La sua composizione è diretta espressione della popolazione

degli Enti Locali soci nei modi e nei termini di cui all'articolo 25 del presente statuto e assume le seguenti attribuzioni:

- a) partecipa alle riunioni dell'Organo Amministrativo,*
- b) può esprimere parere in merito alla adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo Amministrativo da cui l'Organo stesso potrà discostarsi solo con congrua motivazione;*
- c) I componenti del Comitato di Coordinamento possono accedere previa motivata richiesta, inoltrata dal Presidente del Comitato stesso, a tutti gli atti e documenti sociali necessari per l'espletamento del proprio mandato;*
- d) Il Comitato di Coordinamento può richiedere, a maggioranza di quattro dei componenti, all'Organo Amministrativo la convocazione dell'Organo Amministrativo o dell'Assemblea ordinaria dei soci, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.*

Art. 25 – Nomina dei Componenti del Comitato di Coordinamento

1) Il Comitato di Coordinamento è composto al massimo da sette membri. Un membro è nominato dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei Soci presenti e avrà le funzioni di Presidente del Comitato di Coordinamento. La nomina avviene con le modalità definite nel successivo comma 2). Entro dieci giorni dalla nomina, il Presidente del Comitato di Coordinamento, come sopra designato, convoca una riunione dei rappresentanti dei Soci nella quale tutti gli intervenuti designano, a maggioranza semplice dei presenti, gli altri sei rappresentanti. Il Presidente del Comitato di Coordinamento verifica che almeno un terzo dei componenti del Comitato appartengano al genere meno rappresentato. Della composizione del Comitato viene data tempestiva notizia all'Organo Amministrativo.

2) Il Presidente del Comitato viene nominato sulla base di una Candidatura presentata dai Soci. Avranno diritto a presentare una Candidatura soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 25% (venticinqueper cento) delle azioni aventi diritto di

voto nell'Assemblea ordinaria. Le Candidature presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora in cui è fissata l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna Candidatura, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli Candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare un Candidato. L'elezione del Presidente del Comitato di Coordinamento avverrà per alzata di mano: il Candidato che otterrà il maggior numero di voti sarà eletto Presidente; in caso di parità di voti, si ricorrerà al ballottaggio dei soli Candidati che hanno ricevuto il maggior numero dei voti; qualora anche dal ballottaggio risulti parità di voti, il Presidente sarà estratto a sorte dal Presidente dell'Assemblea tra i Candidati che anche al ballottaggio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3) Qualora venga a mancare uno o più Componenti del Comitato di Coordinamento il Presidente del Comitato stesso provvederà alla convocazione di una apposita riunione che provvederà in merito con le procedure di cui al comma 1)

4) I Componenti così nominati resteranno in carica sino alla normale scadenza del Comitato di Coordinamento.

5) I Componenti durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'organo che li ha nominati; debbono essere scelti fra persone che hanno una specifica competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private e sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2387 del Codice civile.

Art. 26 – Funzionamento del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è convocato nella sede della Società o altrove ogni volta che si tiene una riunione dell'Organo Amministrativo.

2. *La carica di componente del Comitato di Coordinamento è soggetta alle situazioni di incompatibilità ed ineleggibilità di Legge.*
3. *Il componente deve adempiere tempestivamente agli obblighi di cui all'art. 2391 del Codice civile.*
4. *Ai Componenti del Comitato di Coordinamento, se nominato, compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.*

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27 - Elezione

- 1) *Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi da due Sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, che saranno nominati dall'Assemblea in conformità con quanto qui di seguito stabilito ed in ottemperanza alle disposizioni di legge in merito alla presenza del genere meno rappresentato.*
- 2) *Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Nella lista dovranno essere presenti candidati di genere diverso dagli altri nel numero previsto dalla vigente normativa in materia;*
- 3) *Per quanto attiene alle modalità procedurali ed il diritto alla presentazione di liste valgono le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente statuto, nel rispetto di quanto segue. All'elezione si provvederà nel seguente modo:*
 - * dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;*

** dalla seconda lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente;*

** la presidenza spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.*

4) In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco nominato in virtù delle modalità testè indicate, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato sempre nel rispetto della rappresentazione dei generi richiesto dalla legge. In caso di cessazione dalla carica del presidente del collegio sindacale, la presidenza viene assunta dall'altro sindaco effettivo appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci.

5) Per la nomina dei Sindaci per qualsivoglia ragione non eletti con l'osservanza delle modalità di cui ai precedenti commi l'Assemblea delibera con le maggioranze e nel rispetto della corretta rappresentazione dei generi richiesto dalla legge. L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

6) I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

7) Nel novero dei Sindaci effettivi l'Assemblea elegge il Presidente.

Art. 28 - Attribuzioni

1) I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni dell'Organo Amministrativo.

2) Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze dell'Organo Amministrativo, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, dell'Organo Amministrativo, il Presidente del Comitato di Coordinamento, se nominato, ovvero il Direttore Generale provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza

al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.

3) Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del c.c..

4) Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da una Società di Revisione.

5) Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato, il controllo contabile sarà esercitato da una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

6) L'Assemblea determina altresì il compenso da corrispondere ai componenti il Collegio Sindacale, ed agli eventuali revisori, entro i limiti delle tariffe professionali vigenti.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Art. 29 - Esercizio sociale

1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 30 - Distribuzione degli utili

1) L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

** il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;*

** il 10% (dieci per cento) a riserva statutaria;*

** il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo ai Soci, salvo diversa deliberazione.*

2) Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Organo Amministrativo.

3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio del giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione

1) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2) La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta all'assemblea straordinaria.

3) La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

4) Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis c.c. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

5) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Titolo IX

RECESSO E LIQUIDAZIONE DEL SOCIO

Art. 32 - Recesso e liquidazione del socio

1) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2) Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.

3) Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

- 4) *Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del c.c..*
- 5) *Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.*
- 6) *Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.*
- 7) *Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.*
- 8) *In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro sei mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.*

TITOLO X

PATRIMONIO DEDICATO

Art. 33 - I patrimoni destinati

- 1) *I Patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera assunta dall'organo amministrativo con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore del quorum.*
- 2) *Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del c.c.*

TITOLO XI

FORO COMPETENTE

Art. 34 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali il Foro competente è quello di Brescia.

TITOLO XII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

Art. 35 - Clausola compromissoria.

1) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i soci o tra i soci stessi in relazione al rapporto societario, all'interpretazione o esecuzione del presente statuto e ai rapporti che comunque, direttamente o indirettamente avessero origine dallo stesso, eccettuate quelle riservate alla competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria, saranno rimesse ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia il quale dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

2) L'arbitro deciderà "de bono et aequo" senza formalità di procedure. Il lodo arbitrale è inappellabile.

3) Le modifiche o la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 32.

4) Per quanto non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

5) L'arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

6) Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Art. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Il Sindaco/Presidente del Consiglio legge l'oggetto del 1° punto iscritto all'ordine del giorno. Sottolinea che la delibera di acquisizione quote della società Garda Uno è un atto importante per il Comune di Manerbio, che porta a conclusione un processo iniziato da diversi mesi, per una riqualificazione dei servizi e delle società municipalizzate. Per il servizio di igiene urbana c'è l'obiettivo di passare alla raccolta porta a porta, e la società Garda Uno ha una riconosciuta capacità tecnica-professionale in merito;

Il Consigliere Comunale Casaro, Capogruppo "Lega Nord Padania", con riferimento alla documentazione trasmessa ai Consiglieri, inerente l'acquisizione di quote della società Garda Uno da parte del Comune di Manerbio, chiede se ci sarà emissione di azioni, con aumento di capitale, da parte della società;

Il Presidente di Garda Uno, Bocchio, risponde che il Comune di Toscolano Maderno aveva deliberato la vendita di parte delle proprie quote, che sono state riacquistate dalla società a prezzo nominale, tenendole disponibili per eventuali nuovi soci. Quindi non vi sarà aumento di capitale sociale;

Il Consigliere Comunale Boninsegna, Capogruppo "Manerbio Siamo Noi", chiede le motivazioni per cui è stato deciso di effettuare un affidamento diretto e non un bando, perché alla società Garda Uno e quali vantaggi ci saranno, nel caso si proceda all'affidamento, per il Comune di Manerbio e per i cittadini;

Il Sindaco risponde che i vantaggi sono relativi all'erogazione di un servizio più qualificato, con caratteristiche che non si potevano ottenere dalle società che attualmente lo gestiscono. Garda Uno si è impegnata ad acquisire parte del personale delle attuali municipalizzate, e si avrà una gestione a livello sovracomunale del servizio, da cui potranno derivare vantaggi economici. La specifica natura della società Garda Uno, che prevede anche a livello statutario la possibilità di ogni Comune di autodeterminarsi per la tipologia di servizi erogati, è sembrata interessante. Inoltre Garda Uno si è resa disponibile ad interloquire con COGES, che continuerà a gestire parzialmente il servizio a livello territoriale. Ciò anche allo scopo di mantenere in vita la COGES, che non ha la capacità imprenditoriale, industriale e finanziaria per poter evolvere da sé;

Il Consigliere Comunale Gottani, Capogruppo "Manerbio Insieme", sottolinea che avrebbe voluto avere un quadro generale in merito al progetto in esame, dall'affidamento alla società, alle future modalità di gestione del servizio rifiuti. Parla in qualità di rappresentante della parte della popolazione che lo ha votato, facendo presente che alcuni cittadini sono contrari alla scelta proposta dall'Amministrazione. Cita un articolo apparso sui giornali, che riporta le lamentele dei cittadini di un altro Comune, scontenti del servizio. Avrebbe voluto avere un programma per poter votare in merito. Mancano informazioni sulla società, quali ad esempio se il bilancio della Garda Uno è in attivo, ed anche relativamente all'assunzione del personale;

Il Sindaco fa presente che la decisione di entrare in Garda Uno è sostanzialmente di ordine politico, ed è stata presa informandone le Minoranze. La Maggioranza ritiene sia il giusto indirizzo da perseguire, perché Garda Uno ha capacità non soltanto a livello industriale, ma anche di visione, rispetto al territorio, che non risultano riscontrabili in altre aziende, in questo momento. Per quanto riguarda la possibilità di discutere in proposito con le Minoranze, ricorda che è stata fatta una Commissione, in occasione della quale sono stati comunicati tutti i contenuti. La scelta di dividere gli atti deliberativi in due sedute consiliari, per l'acquisizione delle quote e per l'affidamento dei servizi, è proprio legata all'intento della Maggioranza di condividere con tutte le parti politiche del Comune la scelta, in relazione alle esigenze della popolazione. Infatti, come

osservato dal Consigliere Gottani, alcuni cittadini si rivolgono alla Maggioranza ed altri alla Minoranza. In occasione della futura Commissione congiunta, si parlerà delle altre due delibere inerenti l'affidamento dei servizi, e come debbano essere gestiti tali servizi, ed i contenuti tecnici, saranno oggetto di discussione politica all'interno delle Commissioni stesse. Si poteva già stasera deliberare sia l'acquisizione delle quote che l'affidamento del servizio, non era questo l'intento della Maggioranza, che ritiene, trattandosi di un tema di valenza pubblica, debba essere ad ampia partecipazione nella fase di costruzione. Non si sta proponendo alla Minoranza un pacchetto già confezionato, l'intenzione è di passare ad una raccolta differenziata porta a porta, ma le modalità della stessa non sono ancora definite. Auspica il dibattito e che ognuno porti la propria visione e conoscenza in merito;

Il dott. Bocchio fa presente che Garda Uno è una società a capitale interamente pubblico, che comprende 25 Comuni e due Enti (la Comunità dell'Alto Lago e la Provincia di Brescia). E' l'unica società che può fregiarsi del titolo di "house providing", avendo ottenuto il bollino blu dall'autorità di vigilanza. Questo consente l'affidamento diretto dei servizi da parte dei Comuni soci, senza esecuzione di gara. Descrive le modalità di gestione del servizio di igiene urbana, per il quale è stato creato un protocollo unico, che andasse bene per tutti i Comuni; ogni singolo Ente sceglie i servizi che più gli sono congeniali, da tale scelta deriva il pacchetto dei costi per la realizzazione del progetto di igiene urbana. Da un'indagine condotta dalla Regione Lombardia, Garda Uno è risultata una delle società economicamente più convenienti. Si occupa del servizio idrico integrato, dell'igiene urbana e, parzialmente, del settore energetico. Per quanto riguarda il bilancio, informa che Garda Uno per statuto non può fare utili: tutto deve essere riversato sul territorio. I bilanci sono attivi. Gli investimenti realizzati sono tuttavia calati, in conseguenza delle attuali difficoltà ad ottenere finanziamenti dalle banche. L'Azienda ha una filosofia prettamente pubblica, e quindi, si può fregiare della trasparenza. La Governance è composta da un Amministratore Unico e da un Consiglio di Sorveglianza che trova nel proprio interno tutte le Forze Politiche, proprio per una garanzia di trasparenza;

Il Consigliere Comunale Casaro legge un estratto del documento avente ad oggetto le linee di indirizzo politico-programmatico di Garda Uno. Chiede delle precisazioni in merito alla possibilità che altri Enti aderiscano a tale società e quali sono i punti di contatto e gli obiettivi di Garda Uno e CBBO nei confronti di COGES;

Il Presidente di Garda Uno, Bocchio, fa presente che per la società è importante pensare di ampliare il bacino di utenza, anche in relazione alla creazione delle infrastrutture. Ci sono stati dei contatti informali con diversi Comuni, alcuni dei quali hanno dimostrato interesse nei confronti di Garda Uno. Con riferimento al CBBO ci sono sinergie che potrebbero essere messe in campo. Si sta cercando di capire in quale modo realizzare una collaborazione tra Garda Uno, CBBO e COGES. Non è intenzione "azzerare" la COGES, che è un'azienda importante per il territorio della Bassa;

Il Consigliere Comunale Casaro chiede se l'aspettativa della Società Garda Uno è di creare un bacino di utenti sopra i 300.000 abitanti, per diventare concorrenziale;

Il Presidente di Garda Uno, Bocchio, risponde che il numero di 300.000 abitanti è quello richiesto affinché un ATO possa essere autonomo, secondo le previsioni di legge, quindi è quello che permetterebbe nell'ambito del ciclo idrico integrato di gestire come territorio gli investimenti rispetto ai canoni;

Il Consigliere Comunale Casaro osserva che si verrebbe a creare un "ATO 2", in modo da avere autonomia di carattere economico-finanziaria per la gestione dei propri utenti. Si chiede se, creando un depuratore a Visano, Garda Uno potrebbe collettare i Comuni fino alla quinzanese. Cita i sei milioni di euro che l'ATO ha versato al Comune di San Paolo per costruire il proprio depuratore. Manerbio, strutturalmente, per quanto riguarda le reti del servizio idrico integrato, è

autosufficiente. Non capisce quale sia il ruolo della Provincia di Brescia, che è socio di Garda Uno ed è titolare dell'ATO e, quindi, sta lavorando su due fronti che potrebbero essere contrapposti;

Il Presidente di Garda Uno, Bocchio, fa presente che il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato che le quote di Garda Uno sono cedibili, non ritenendo strategica la partecipazione nella società. Sottolinea l'importanza di arrivare ai 300.000 abitanti per avere un ATO e poter creare le infrastrutture che servono;

Il Sindaco osserva che l'azione che si sta portando avanti non riguarderà soltanto Manerbio, ma andrà a coinvolgere tutta la nostra area;

Il Consigliere Comunale Gottani annuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo, perché avrebbe gradito avere un progetto complessivo, dall'acquisizione delle quote all'affidamento dei servizi. Contesta, quindi, il metodo. In qualità di Manerbiese avrebbe gradito che la COGES potesse proseguire da sola, ma date le difficoltà in cui versa è necessaria una collaborazione con Garda Uno;

Il Consigliere Comunale Zucchi concorda con le riflessioni espresse dal proprio Capogruppo ed aggiunge di essere d'accordo sugli obiettivi espressi dalla Maggioranza, ma non nel merito. La maggior parte dei cittadini intende raggiungere i target di legge per la raccolta dei rifiuti, con metodi e tecnologie che è possibile ottenere con le sinergie di CBBO, COGES e Garda Uno, ma con costi inferiori. La forzatura dell'Amministrazione conduce ad un sistema di raccolta dei rifiuti che non tiene conto delle aspettative da parte dei cittadini di Manerbio. Pertanto annuncia il proprio voto contrario;

Il Sindaco ribadisce che la decisione presa, a fronte di uno stallo che dura da circa tre anni, è per sbloccare uno stato di fatto che non poteva più andare avanti oltre. Si tiene conto anche delle realtà territoriali, in particolare di COGES: Garda Uno si è impegnata a rimettere parte del servizio di raccolta dei rifiuti nella disponibilità di COGES. Sottolinea l'importanza di arrivare all'ambito ottimale. Si tratta anche, per Manerbio, di un'opportunità per sbloccare situazioni che non sono più conciliabili col bilancio e con lo stato delle cose in generale. Le attuali municipalizzate non potrebbero gestire i servizi in modo così compiuto, come è intenzione fare ora. Il dibattito è aperto in merito alle modalità di realizzazione della raccolta porta a porta;

Il Consigliere Comunale Casaro premette di essere favorevole alla realizzazione del servizio di raccolta porta porta, ma avrebbe preferito che l'Amministrazione facesse un bando tecnico, nel quale fossero definiti i costi e quant'altro in merito ai servizi. Si chiede se gli utenti che fanno capo al servizio gestito da Garda Uno per la raccolta dei rifiuti, abbiano tutti lo stesso trattamento. Non essendo ancora in condizione di poter giudicare il servizio offerto, annuncia voto contrario, riservandosi eventualmente per il prosieguo, se ci fossero chiarimenti sul fronte contrattualistico, di votare a favore;

Il Sindaco fa presente che oggi si delibera l'acquisizione delle quote, successivamente verrà deliberata l'assegnazione dei servizi, quella contrattualistica è la terza fase, che verrà discussa più avanti e anche questo tipo di documento verrà analizzato in condivisione nelle sedi opportune;

Il Consigliere Comunale Boninsegna, Capogruppo "Manerbio Siamo Noi", annuncia l'astensione dal voto;

Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria.